

**STUDIO LEGALE
AVV. BENIAMINO PAPA
VIA E. DE NICOLA, 116
03043 CASSINO**

**TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART. 414 C.P.C. IN RIASSUNZIONE**

per

il sig. Valentino Mercone, nato a Torino il 09/04/1963 e residente in Cassino, Via Sferracavalli, 2, CF MRCVNT63D09L219C, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Cassino, Via E. De Nicola, n. 116, presso lo studio dell'Avv. Beniamino Papa, C.F. PPABMN67L01C034O, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al presente atto. L'avv. Beniamino Papa dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec: beniaminopapa@pecavvodicassino.it o al numero fax: 0776-270638.

ricorrente

contro

Regione Lazio - Direzione Regionale lavoro, in persona del Presidente - legale rapp.te - elett.te dom.to per la carica in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7.

Resistente principale

e contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore, elett.te dom.to presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, via dei Portoghesi

Resistente

e contro

tutti i candidati inseriti nella graduatoria definitiva per la sede di Roma relativa all'Avviso pubblico di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego della Regione Lazio, finalizzata all'assunzione di n. 127 operatori giudiziari (Area II, Fascia Economica F1) con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi



sede nella Regione Lazio

Controinteressati -Resistenti

Oggetto: annullamento della determinazione n. G02178 DEL 2.3.2021 adottata dalla Direzione, Formazione, Ricerca e lavoro della Regione Lazio, a firma della direttrice, avv. Elisabetta Longo, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva, sede di Roma relativa all'Avviso pubblico di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego della Regione Lazio, finalizzata all'assunzione di n. 127 operatori giudiziari (Area II, Fascia Economica F1), con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nella Regione Lazio, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987 e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;

e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere ammesso ed inserito - previa attribuzione di idoneo punteggio dei titoli presentati e riconoscimento della riserva del 30% dei posti di cui all'art. 24, punti 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, in favore dei volontari in ferma breve e ferme prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma - nella graduatoria finale di merito dell'avviso pubblico di selezione mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego della Regione Lazio, finalizzata all'assunzione di n. 127 operatori giudiziari (Area II, Fascia Economica F1) con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato per la copertura di posto vacanti in uffici giudiziari aventi sede nella Regione Lazio, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987, con salvezza ex tunc di ogni effetto giuridico ed economico, nonché per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente, qualora quest'ultimo risultasse soggetto destinatario di assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento doloso e/o colposo della Regione Lazio

FATTO

in data 7.4.2021 l'istante notificava alla Regione Lazio, in persona del legale rapp.te ed al Ministero della Giustizia, in persona del ministro pro tempore, ricorso al Tar del Lazio del seguente tenore:

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sede di Roma

RICORSO

CON ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE



per

il sig. Valentino Mercone, nato a Torino il 09/04/1963 e residente in Cassino, Via Sferracavalli, 2, CF MRCVNT63D09L219C, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Cassino, Via E. De Nicola, n. 116, presso lo studio dell'Avv. Beniamino Papa, C.F. PPABMN67L01C0340, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce al presente atto. L'avv. Beniamino Papa dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec: beniaminopapa@pecavvomaticassino.it o al numero fax: 0776-270638.

ricorrente

contro

Regione Lazio - Direzione Regionale lavoro, in persona del Presidente - legale rapp.te - elett.te dom.to per la carica in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi, 7.

Resistente

e contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro pro tempore, elett.te dom.to presso l'Avvocatura dello Stato in Roma, via dei Portoghesi

Resistente

avverso e per l'annullamento, previa adozione della misura cautelare della sospensiva, della determinazione n. G02178 DEL 2.3.2021 adottata dalla Direzione, Formazione, Ricerca e lavoro della Regione Lazio, a firma della direttrice, avv. Elisabetta Longo e con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva, sede di Roma relativa all'Avviso pubblico di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego della Regione Lazio, finalizzata all'assunzione di n. 127 operatori giudiziari (Area II, Fascia Economica F1) con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nella Regione Lazio, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987 e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale;

e per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere ammesso ed inserito - previa attribuzione di idoneo punteggio dei titoli presentati e riconoscimento della riserva del 30% dei posti di cui all'art. 24, punti 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, in favore dei volontari in ferma breve e ferme prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma - nella graduatoria finale di merito dell'avviso pubblico di selezione mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego della Regione Lazio, finalizzata all'assunzione di n. 127 operatori giudiziari (Area II, Fascia Economica F1) con rapporto di lavoro



a tempo pieno ed indeterminato per la copertura di posto vacanti in uffici giudiziari aventi sede nella Regione Lazio, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987, con salvezza ex tunc di ogni effetto giuridico ed economico, nonché per la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente, qualora quest'ultimo risultasse soggetto destinatario di assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento doloso e/o colposo della Regione Lazio

FATTO

1) a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Speciale, numero 80 avvenuta in data 8.10.2019, relativa al concorso per 616 operatori giudiziari per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari di varie regione d'Italia, tra cui il Lazio, la Direzione Lavoro della Regione Lazio indicava "avviso pubblico di selezione mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego della Regione Lazio, finalizzata all'assunzione di n. 127 operatori giudiziari (Area II, Fascia Economica F1) con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato per la copertura di posto vacanti in uffici giudiziari aventi sede nella Regione Lazio, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987" (doc. n. 1);

*2) nel predetto avviso pubblico veniva specificato in maniera analitica il numero dei posti da assegnare ad ogni sede degli uffici giudiziari della regione. In particolare **per la sede di Roma erano previsti n. 64 posti**, per quella di Cassino 2, per quella di Frosinone 7, per la sede di Latina 17, per Tivoli 3, Velletri 2, Viterbo 3 **ed infine per Roma, sede centrale 29. Il bando prevedeva espressamente la possibilità per l'aspirante di indicare soltanto un'unica sede;***

*3) il ricorrente, possedendo tutti i requisiti di partecipazione richiesti dal bando, produceva domanda di partecipazione entro i termini previsti e secondo le modalità indicate nell'avviso (doc. n. 2). In particolare egli **espressamente** indicava come sede prescelta quella di **Roma**, dove erano previsti 64 posti, **senza in alcun modo aggiungere la dicitura sede centrale, ove erano invece previsti come detto innanzi 29 posti;***

4) la domanda del ricorrente veniva regolarmente acquisita ed alla stessa veniva attribuito il codice FJZZSQUQ7 (doc. n. 3);

5) in data 15/10/2020 venivano pubblicate le graduatorie provvisorie ed il ricorrente notava che la sua istanza non figurava nell'elenco degli aspiranti alla sede di Roma, indicata nella domanda;

6) in data 23/10/2020 il ricorrente formulava istanza di riesame in merito alla posizione e/o esclusione della graduatoria provvisoria, compilando apposito modulo nel quale invitava a riesaminare la domanda a cui era stato attribuito il codice FJZZSQUQ7 (doc. n. 4);

7) successivamente, con nota sottoscritta dal dirigente dell'area decentrata "Centri per l'impiego Lazio centro", dott. Andrea Fusco, la Regione Lazio, comunicava che la domanda del ricorrente era



stata acquisita per la sede di Roma centrale e pertanto non poteva essere esaminata per la graduatoria prevista per n. 64 posti per la sede di Roma - Uffici Giudiziari (doc. n. 5);

8) in data 2.3.2021 con determinazione n. G02178 veniva approvata la graduatoria definitiva della sede di Roma, nel quale non figurava in alcuna posizione il ricorrente. L'Amministrazione, in sostanza, non dava alcun riscontro all'istanza del ricorrente e, anziché procedere con la riammissione di quest'ultimo, provvedeva ad approvare la graduatoria finale di merito e a nominare i vincitori, escludendo definitivamente il ricorrente, che deve essere indiscutibilmente inserito nella graduatoria finale di merito impugnata (doc. n. 6).

DIRITTO

- Violazione dei criteri di buon andamento, imparzialità ed efficienza dell'azione amministrativa nonché dei principi del giusto procedimento e del legittimo affidamento- eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, evidente travisamento dei fatti, illogicità, ingiustizia e contraddittorietà manifesta- difetto di motivazione – violazione degli artt 1,3,7 e 21 octies della Legge n. 241/1990:

fermo quanto innanzi, ampiamente sufficiente ad indirizzare il presente gravame a prognosi favorevole, il ricorrente ha diritto ad essere incluso nella graduatoria finale di merito possedendo tutti i requisiti indicati nella domanda. Da una lettura anche sommaria di quest'ultima emerge in maniera oggettivamente inconfutabile che il sig. Mercone Valentino aveva indicato la sede di Roma e non Roma - sede centrale -, come da sempre sostenuto dalla resistente. Francamente risultano poco comprensibili le ragioni che hanno indotto l'odierna resistente, soprattutto alla luce dei rilievi sollevati in sede di istanza di riesame, ad insistere nella propria tesi facilmente confutabile con la semplice esibizione della copia della domanda presentata dal ricorrente. Il comportamento della P.A. risulta, pertanto, viziato da difetto di motivazione, di presupposti e comunque da evidente illogicità e contraddittorietà manifesta, nonché contrario ai criteri di imparzialità, efficienza e razionalità dell'azione amministrativa. Pertanto per stabilire la fondatezza del presente ricorso è sufficiente esaminare la documentazione offerta in produzione dal ricorrente.

Domanda di risarcimento del danno.

L'illegittima esclusione impugnata derivante dal comportamento doloso e/o colposo dell'Amministrazione resistente ha comportato per il ricorrente evidenti danni patrimoniali (mancata percezione dello stipendio) e non patrimoniali (perdita di chance, danno curricolari, effetti giuridici dell'incarico) che devono essere oggetto di ristoro. Si chiede, pertanto, la condanna delle amministrazioni resistenti in solido al risarcimento del danno per equivalente (commisurata alle posizioni stipendiali di cui all'incarico oggetto dell'Avviso Pubblico) ovvero nella misura che



l'Ill.mo TAR adito riterrà opportuna (con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi).

Domanda di provvedimenti cautelari.

Il fumus boni juris emerge con chiarezza dai motivi sopra svolti. Sussiste, altresì, ai fini della sospensione cautelare degli effetti dei provvedimenti impugnati, il periculum in mora, atteso che la Direzione del Lavoro della Regione Lazio ha già approvato la graduatoria finale di merito e nominato i vincitori (i primi 64 della graduatoria). Sicchè sussiste un evidente interesse del ricorrente, da tutelarsi in sede cautelare, ad essere ammesso ed inserito nella graduatoria di merito impugnata (previo attribuzione del punteggio da parte dell'Amministrazione) con il riconoscimento del beneficio della riserva, anche in virtù di un potenziale scorrimento della graduatoria di merito. Nella specie sussiste, inoltre, un evidente interesse pubblico ad evitare qualsiasi ulteriore aggravamento della procedura (che il ricorrente ha tentato di evitare proponendo in via bonaria un'istanza di riammissione, rimasta priva di riscontro).

Si chiede, pertanto, la sospensione degli effetti dei provvedimenti, con l'adozione delle misure cautelari che appaiono più idonee per assicurare interinalmente gli effetti della decisione del ricorso.

In via istruttoria:

- rilevato che il ricorrente attualmente non risulta inserito in detta graduatoria;*
- che ciò implica la legittimazione passiva di tutti i soggetti che occupano una posizione nella detta graduatoria;*

che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai partecipanti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i candidati attualmente inseriti nella graduatoria di utilizzazione della selezione

RILEVATO

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari (4039);*
- che già l'art. 12 della L 21 luglio 2000 n. 205 aveva previsto la facoltà per il giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax ai sensi dell'art. 151 c.p.c.*
- che il Tar del Lazio quando è investito da azioni giudiziarie collettive dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.*

Tutto ciò premesso



FA ISTANZA

ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, cpa, e dell'art 49, comma 3 cpa, affinché l'Onorevole Tribunale adito, ai sensi dell'art 52, comma 2, cpa, voglia autorizzare la notificazione del ricorso ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it a cui la stessa amministrazione dovrà provvedere nel momento in cui riceverà la notifica ad opera del medesimo ricorrente dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;*
- b) nome del ricorrente ed indicazione dell'amministrazione intimata;*
- c) sunto dei motivi del ricorso;*
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti gli aspiranti inseriti nella graduatoria definitiva relativa all' avviso pubblico di selezione mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego della Regione Lazio, finalizzata all'assunzione di n. 127 operatori giudiziari (Area II, Fascia Economica F1) con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato per la copertura di posto vacanti in uffici giudiziari aventi sede nella Regione Lazio, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987";*
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza*

P.Q.M.

Previa eventuale autorizzazione alla notifica del ricorso tramite inserzione sul sito della Regione Lazio, come sopra richiesto, si conclude per l'accoglimento del ricorso e delle relative istanze cautelari e di condanna richieste, con vittoria di spese e competenze di giudizio ex D.M. 55/2014, con espressa richiesta di attribuzione al procuratore antistatario.

Ai fini dell'assolvimento degli oneri in materia di spese di giustizia si precisa che il presente ricorso in materia di pubblico impiego è esente dal versamento del contributo unificato come da dichiarazione sostitutiva che si allega.

Si producono:

- 1) avviso pubblico di selezione;*
- 2) domanda di partecipazione del 16.01.2020;*
- 3) attestazione di acquisizione della domanda;*
- 4) istanza di riesame della domanda;*
- 5) nota risposta istanza di riesame;*
- 6) graduatoria definitiva di merito.*

Cassino, 23.04.2021

Avv. Beniamino Papa



- in data 21.05.2021 si costituiva la Regione Lazio, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del G.A. in quanto la controversia riguardava questioni afferenti alla tutela del diritto soggettivo al lavoro, ovvero l'avviamento nel settore pubblico sulla base di graduatorie compilate da sezioni circoscrizionali per l'impiego (doc. n. 7);
- con sentenza n. 6194/2021, pubblicata in data 26.05.2021, il Tar accoglieva l'eccezione preliminare sollevata dalla Regione Lazio e dichiarava il proprio difetto di giurisdizione a favore dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, concedendo il termine perentorio di tre mesi per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente (doc. n.8);
- continua a sussistere il concreto interesse dell'odierno ricorrente ad ottenere la revisione della sua domanda di partecipazione al concorso, con ogni conseguenza di legge circa gli effetti della graduatoria definitiva impugnata in quanto egli, avendo diritto alla riserva del 30% dei posti, essendo un volontario delle Forze Armate, con il punteggio di 101, attribuito dalla commissione esaminatrice, andrebbe ad occupare **l'ottavo posto** della graduatoria dei riservisti, rientrando, quindi, **tra i 19 aventi diritto all'assunzione**, senza considerare che dovrebbe occupare un posto ancora più in alto in graduatoria **(il terzo) in quanto nell'attribuzione del punteggio, non è stato considerato il titolo di preferenza legato ai tirocini effettuati (doc. n. 9);**
- nel redigere il form on line per l'attribuzione del punteggio, infatti, **il personale preposto della Regione Lazio**, riconosceva al ricorrente il punteggio totale di 101, **commettendo però due macroscopici errori, indicando, cioè, come sede scelta dal candidato quella di Roma - sede centrale -, in luogo di quella di Roma, contenuta nella domanda e non menzionando il tirocinio svolto come titolo di preferenza, anch'esso espressamente indicato in domanda (doc. n. 10);**
- infine il ricorrente è in possesso di tutti i requisiti indicati nella domanda di partecipazione. Egli, infatti, oltre a specificare la sede prescelta di **ROMA** dichiarava di essere in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego; di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (doc. n. 11); di non essere soggetto ad alcuna delle ipotesi di esclusione all'accesso al pubblico impiego; di essere iscritto nelle liste delle persone in cerca di occupazione (doc. n. 12); di essere in possesso dei requisiti per l'applicazione della riserva del 30% dei posti di cui all'art. 24, punti 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9.5.1994 n. 487 in favore dei volontari in ferma breve, congedati senza demerito, dichiarando di aver prestato servizio militare volontario nelle forze armate dal 3/5/1983 al 2/4/1989 in forza all'Esercito Italiano, con grado di sergente all'atto del congedo (doc. n. 13). **Inoltre egli dichiarava espressamente di essere in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 50, co 1 - quater del decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90,**



convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, avendo svolto il tirocinio dall'anno 2013 all'anno 2018 presso il Tribunale di Roma e la Corte Suprema di Cassazione (come risulta dal certificato di iscrizione del Centro per l'Impiego della Regione Lazio doc. n. 12).

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, nel riportarsi alle motivazioni in diritto contenute nella domanda proposta dinanzi al Tar, insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice Unico del Lavoro, respinta ogni istanza ed eccezione contraria, così provvedere:

- annullare e/o disapplicare la determinazione n. G02178 DEL 2.3.2021 adottata dalla Direzione, Formazione, Ricerca e lavoro della Regione Lazio, a firma della direttrice, avv. Elisabetta Longo, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva per la sede di Roma, relativa all'Avviso pubblico di selezione, mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego della Regione Lazio, finalizzata all'assunzione di n. 127 operatori giudiziari (Area II, Fascia Economica F1) con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nella Regione Lazio, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987 e di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale.
- Condannare l'ente datoriale all'esatto adempimento delle operazioni di selezione e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere ammesso ed inserito - previa attribuzione di idoneo punteggio dei titoli presentati e riconoscimento della riserva del 30% dei posti di cui all'art. 24, punti 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, in favore dei volontari in ferma breve e ferme prefissata delle Forze Armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma - nella graduatoria definitiva degli idonei, con salvezza ex tunc di ogni effetto giuridico ed economico.
- Condannare i resistenti in solido al risarcimento del danno per equivalente in favore del ricorrente, qualora quest'ultimo risultasse soggetto destinatario di assunzione, con riserva di avanzare anche ulteriore autonoma domanda di risarcimento dei danni subiti e subendi derivanti dall'illegittimo comportamento doloso e/o colposo della Regione Lazio.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario.

In via istruttoria:

si chiede l'ammissione della documentazione tutta offerta in produzione, previa declaratoria di pertinenza e rilevanza.

- rilevato, inoltre, che il ricorrente attualmente non risulta inserito nella graduatoria impugnata;



- che ciò implica la legittimazione passiva di tutti i soggetti che occupano una posizione nella detta graduatoria;

che, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai partecipanti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i candidati attualmente inseriti nella graduatoria di utilizzazione della selezione

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'elevato numero dei destinatari (4039);

- che già l'art. 12 della L 21 luglio 2000 n. 205 aveva previsto la facoltà per il giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

Tutto ciò premesso

FA ISTANZA

affinché l'Onorevole Tribunale adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notificazione del ricorso ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito internet della Regione Lazio www.regione.lazio.it a cui la stessa amministrazione dovrà provvedere nel momento in cui riceverà la notifica ad opera del medesimo ricorrente dei seguenti dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome del ricorrente ed indicazione dell'amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso;

d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "tutti gli aspiranti inseriti nella graduatoria definitiva relativa all' avviso pubblico di selezione mediante avviamento degli iscritti ai centri per l'impiego della Regione Lazio, finalizzata all'assunzione di n. 127 operatori giudiziari (Area II, Fascia Economica F1) con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato per la copertura di posto vacanti in uffici giudiziari aventi sede nella Regione Lazio, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 56/1987";

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ai fini dell'assolvimento degli oneri in materia di spese di giustizia si precisa che il presente ricorso è di valore indeterminato ed è esente dal versamento del contributo unificato per limiti reddituali del ricorrente, come da dichiarazione sostitutiva che si allega.

Si producono:

1) avviso pubblico di selezione;



- 2) domanda di partecipazione del 16.01.2020;
- 3) attestazione di acquisizione della domanda;
- 4) istanza di riesame della domanda;
- 5) nota risposta istanza di riesame;
- 6) graduatoria definitiva di merito.
- 7) comparsa di costituzione Regione Lazio del 21.05.2021;
- 8) sentenza Tar del Lazio n. 6194/2021;
- 9) graduatoria definitiva riservisti;
- 10) attribuzione punteggio della Regione Lazio;
- 11) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- 12) certificato iscrizione Centro per l'Impiego di Cassino;
- 13) congedo militare;
- 14) autodichiarazione sostitutiva di notorietà
- 15) documento identità ricorrente.

Cassino, 28.07.2021

Avv. Beniamino Papa



